

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "R. MATTIOLI"-S. SALVO  
Prot. 0002805 del 03/06/2020  
C-27 (Uscita)

All'attenzione degli studenti e delle famiglie

### IL COLLEGIO DEI DOCENTI

VISTO il DPR 249/1998 e ss.mm.ii.;

VISTO il DPR 275/1999;

VISTO il DPR 122/2009;

VISTO il D.Lgs. 62/2017;

VISTO il D.L. 22/2020;

VISTO il PTOF 2019-2022;

VISTO il documento di integrazione al PTOF per l'implementazione e la valutazione della didattica a distanza;

VISTA l'O.M. n.11 del 16 maggio 2020;

CONSIDERATA la necessità di integrazione dei criteri di valutazione e conduzione degli scrutini, alla luce della sospensione dell'attività didattica in presenza e dell'attivazione della DAD

### HA DELIBERATO

I seguenti criteri di valutazione e di conduzione degli scrutini per l'a.s. 2019/2020:

Premesse:

1. La titolarità della valutazione degli apprendimenti è dei Consigli di Classe e l'attività di valutazione svolta nell'a.s. 2019/2020 trova il suo fondamento nei principi previsti dall'art. 1 del d.lgs. 62/2017;
2. I voti di scrutinio devono essere deliberati e assegnati dal Consiglio sulla base delle proposte motivate dei singoli docenti;
3. Ogni docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato, desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate durante l'anno scolastico e anche tenendo conto di una valutazione complessiva dell'impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell'intero percorso formativo;

4. Soprattutto in relazione alle attività svolte in DAD, il docente è particolarmente attento alla valutazione del processo in tutte le sue dimensioni, oltre che del prodotto; privilegia valutazioni tese a valorizzare il progresso, l'impegno, la partecipazione alle attività sincrone proposte, la puntualità nella consegna dei materiali o dei lavori assegnati, la disponibilità dello studente nelle attività proposte, avendo osservato con continuità e con strumenti diversi il processo di apprendimento; valorizza i contributi originali e le buone pratiche dello studente.

5. A causa dei profondi cambiamenti che ha subito l'attività didattica, effettuata a distanza, sono ritenuti congrui e significativi anche un numero di verifiche inferiore rispetto a quello stabilito ad inizio anno e una diversa tipologia rispetto alle verifiche consuete (esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o approfondimenti; compiti a tempo; relazioni; produzione di testi "aumentati" con collegamenti ipertestuali; prodotti multimediali; produzione di mappe e schede; produzione di lavori e manufatti), purché abbiano consentito al docente di rilevare i livelli di apprendimento raggiunti e di seguire il processo di apprendimento;

5. La proposta di voto tiene inoltre conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio (senza naturalmente fare la media matematica dei due periodi), nonché dell'esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati;

5. La valutazione finale:

a) consiste nella verifica della maturazione degli studenti e dei progressi avvenuti nell'acquisizione di conoscenze, abilità specifiche e competenze disciplinari e trasversali;

b) è globale, per cui il voto da proporre non deve scaturire solo dalla media aritmetica dei voti riportati dall'alunno, ma soprattutto in questo anno scolastico, anche dall'osservazione del processo;

c) la valutazione di sufficienza in una disciplina equivale al possesso delle competenze essenziali di base della disciplina, anche in presenza di carenze pregresse non superate con l'accertamento formale della prova al termine del primo periodo.

In considerazione dell'incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline e la valutazione del comportamento sul punteggio da attribuire quale credito scolastico negli ultimi tre anni di corso, e di conseguenza sul punteggio finale dell'Esame di Stato, i docenti, ai fini dell'attribuzione dei voti, sia in corso d'anno sia nello scrutinio finale, utilizzano l'intera scala decimale di valutazione.

6. La valutazione degli studenti con Disturbi Specifici dell'Apprendimento adeguatamente certificati, compresa quella effettuata in sede di esame conclusivo dei cicli, deve tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni. A tal fine sia nello svolgimento dell'attività didattica che in sede di esame sono adottati gli strumenti compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.

7. La valutazione degli alunni con disabilità certificata è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del PEI ed è espressa con voto in decimi. Sono consentite, anche in sede di esame, prove

equipollenti e/o tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche (D. lgs. 297/1994 art. 318; DPR 122/2009 art. 9)

8. I docenti sono tenuti al segreto d'ufficio sui contenuti e le modalità di svolgimento degli scrutini, che sono svolti in modalità agile, a causa dell'emergenza sanitaria in atto.

#### A – AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

In base all'Ordinanza Ministeriale n. 11 del 16 maggio 2020, art. 4:

1. Il Consiglio di classe procede alla valutazione degli studenti sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, utilizzando l'intera scala decimale;
2. Gli studenti sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all'art. 4, commi 5 e 6 e all'art. 14 comma 7 del dpr 122/2009 (sono dunque ammessi anche se conseguono un voto di comportamento inferiore a sei decimi; anche se conseguono votazioni inferiori a sei decimi nelle discipline; anche se hanno frequentato per meno dei tre quarti del monte ore annuale).
3. Nel verbale dello scrutinio finale sono espresse per ciascuno studente le eventuali valutazioni insufficienti relative ad una o più discipline, espresse in voti che saranno così riportanti nel documento di valutazione finale e nel tabellone dei voti, che sarà pubblicato all'albo.
4. Per gli studenti del triennio, il credito sarà attribuito sulla base delle tabelle e delle disposizioni del d.lgs.62/2017 in caso di media uguale o superiore a 6/10; in caso di media inferiore a 6/10 per il terzo e il quarto anno è attribuito un credito pari a 6 punti, che potrà essere integrato di 1 punto alla fine dell'anno scolastico 2020/2021 con riguardo agli esiti del Piano di Apprendimento individualizzato. La medesima possibilità potrà essere data anche agli studenti con media superiore a 6/10, secondo criteri che il Collegio dei Docenti stabilirà successivamente.

#### A 2 – CLASSI QUINTE

Ammissione / Non Ammissione

- Sono ammessi all'Esame di Stato a.s. 2019/2020 tutti gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno presso istituzioni scolastiche statali o paritarie, anche in assenza dei requisiti di cui all'art. 13 comma 2 del d.lgs. 62/2017;
- L'ammissione all'Esame di Stato è disposta in sede di scrutinio finale, dal Consiglio di classe presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato;

- In sede di scrutinio la valutazione è effettuata dal Consiglio di classe e l'esito è reso pubblico, riportando all'albo il voto in ciascuna disciplina, il punteggio relativo al credito scolastico dell'ultimo anno e il punteggio del credito complessivo, seguiti dalla dicitura "ammesso". I voti attribuiti nello scrutinio finale sono riportati nelle pagelle e nei registri.
- Il credito scolastico è attribuito fino a 60 punti, di cui fino a 18 per la terza, fino a 20 per la quarta, fino a 22 per la quinta. Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta, e all'attribuzione del credito scolastico relativo alla classe quinta, sulla base delle tabelle allegate all'O.M. 10 del 16 maggio 2020.

#### B – SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO/ PAI e PIA

Per l'anno scolastico 2019/2020 la sospensione del giudizio è derogata e non ha effetto, dal momento che sono ammessi alla classe successiva anche gli studenti che riportano votazioni inferiori a 6/10 in una o più discipline.

Per gli alunni (tranne quelli dell'ultimo anno) ammessi alla classe successiva con insufficienze, i docenti del Consiglio di classe predispongono un Piano di Apprendimento Individualizzato in cui sono indicati per ciascuna disciplina gli obiettivi da conseguire ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva. Il PAI è allegato al documento di valutazione finale.

Le attività relative al PAI avranno inizio a decorrere dal primo settembre (si attendono ulteriori chiarimenti in merito dal ministero), integreranno il primo trimestre e continueranno, se necessario, per l'intero anno scolastico;

#### C – NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Nei casi in cui i docenti del Consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo allo studente, per cause non imputabili alla mancata disponibilità di apparecchiature tecnologiche o di connettività di rete, bensì a situazioni di sporadica o mancata frequenza delle attività didattiche, già perduranti ed opportunamente verbalizzate nel primo periodo didattico, il Consiglio di classe, con motivazione espressa all'unanimità può non ammettere lo studente alla classe successiva.

San Salvo, 01 giugno 2020

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Annarosa Costantini

